

Civile Sent. Sez. 1 Num. 6561 Anno 2017

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA

Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

Data pubblicazione: 14/03/2017

in ragione del fatto che Bartolomeo Rosso, unico altro e paritetico socio della disciolta s.n.c. "Il Borgo market di Aimar Elena", le aveva chiesto il rimborso *pro quota* (50%) di finanziamenti soci e di pagamenti di debiti sociali con propri fondi eseguiti per conto di tale Società.

Con la pronuncia impugnata, la Corte di Appello ha confermato l'inapplicabilità alla fattispecie della prescrizione breve disposta dall'art. 2949 c.c., che era stata eccepita da Elena Aimar, come pure ha confermato la sussistenza del credito azionato in giudizio.

At

Bartolomeo Rosso resiste con controricorso.

Memoria ex art. 378 cod. proc. civ. viene depositata da Elena Aimar.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.- I Motivi di ricorso formulati da Elena Aimar denunciano i seguenti vizi.

Il Primo Motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2949, 2267, 2291, 2280, 2263, 2247 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. In particolare, si censura la sentenza della Corte di Appello per avere escluso l'applicabilità della norma dell'art. 2949 cod. civ. rilevando che nella specie si trattava di iniziative spontanee del socio, senza che di una simile limitazione vi sia traccia nel testo della norma.

Il Secondo Motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2949, 2267, 2291, 2280 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per non avere la sentenza tenuto in conto che il Rosso aveva effettuato il pagamento di debiti sociali in quanto socio di società in nome collettivo e, come tale, illimitatamente e personalmente responsabile dei debiti della stessa.

Il Terzo Motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2949, 1321, 1374, 2247, 2291, 1292 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Si censura, in specie, che la sentenza non abbia considerato che l'obbligo del Rosso di pagare i debiti sociali, ovvero di effettuare versamenti alla Società, abbia tratto origine dall'atto costitutivo della Società, che si trattava cioè di obbligazioni derivanti dal contratto sociale.

Il Quarto Motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2949, 1321, 1374, 2247, 2257, 2291, 2298 cod. civ. in relazione

all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Si addebita alla sentenza di avere assegnato rilievo decisivo alla mancanza di un atto deliberativo formale a fondamento dei finanziamenti e dei pagamenti eseguiti, laddove si trattava di una società in nome collettivo, in cui apporti finanziari e pagamento di debiti sociali sono effettuati dal socio in quanto vi è tenuto in via illimitata e solidale e non necessitano di alcuna delibera preventiva.

Il Quinto Motivo predica la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 , 342, 345 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere ritenuto carenti sia di tempestività, che di specificità le contestazioni, mosse dall'attuale ricorrente in primo e secondo grado, circa la sussistenza dei crediti azionati dal Rosso.

2.- I Motivi di ricorso dal Primo al Quarto possono essere esaminati in modo congiunto, in quanto tutti concernenti una medesima questione di base, come relativa all'ipotetica applicazione alla fattispecie della prescrizione breve disposta dalla norma dell'art. 2949, comma 1, cod. civ.

L'eventualità di una simile applicazione va peraltro esclusa con riguardo al caso concretamente in esame. I detti Motivi risultano, dal canto loro, inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.

3.- E' invero consolidato orientamento di questa Corte che la prescrizione solo quinquennale, che viene dettata nel comma 1 dell'art. 2949, non abbia portata smisurata, bensì ristretta. La stessa riguarda unicamente, cioè, i diritti che derivano da rapporti inerenti all'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto sociale, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente

RT

organizzative determinate dal successivo svolgimento della vita sociale. Con esclusione, pertanto, di quanto legato solo occasionalmente all'organizzazione dell'ente e di quanto attinente in modo diretto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

In questo suo riferirsi agli atti e vicende specificamente attinenti alla struttura organizzativa dei rapporti sociali, la norma trova la sua ragione di regime diverso da quello comune, come ordinariamente dettato per il correre della prescrizione, di cui all'art. 2964 cod. civ. Per l'enunciazione di questi principi si veda, in specie, la pronuncia di Cass., 1 giugno 1993, n. 6107 (ove pure, tra l'altro, il richiamo a precedenti ancor più lontani nel tempo). Tra le altre, si vedano inoltre, più di recente, Cass., 25 settembre 2013, n. 21903 (che ha riscontrato il rientrare nel perimetro della norma speciale il caso dei versamenti di danaro posti a carico in termini di conferimenti ai soci di una cooperativa); Cass., 23 ottobre 2014, n. 22574 (che analogamente ha deciso con riferimento alla liquidazione della quota del socio).

Con peculiare riferimento alla fattispecie del recupero delle somme versate in società a titolo di finanziamento soci si ricorda la già citata sentenza di Cass., 1 giugno 1993, n. 6107, la quale ha in proposito rilevato che la «prescrizione abbreviata ex art. 2949 cod. civ. non si applica all'azione di regresso spettante al socio che, avendo assunto con altri soci un debito per finanziare la società, si era rivolto ad altro socio per il recupero della quota facente carico a quest'ultimo, posto che il rapporto non trovava la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da deliberazione della società, ma da accordo intervenuto tra di essi per agevolare e rendere possibile quel finanziamento, onde la relazione di detto accordo con l'organismo sociale e il suo ordinamento interno doveva intendersi del tutto

occasionale e non legato da vincolo di consequenzialità genetica con essi». Da richiamare è, altresì, la sentenza di Cass., 24 giugno 2015, n. 13084, che ribadisce che l'«interesse del socio a erogare un finanziamento alla società è collegato al rapporto sociale solo in via di fatto poiché opera soltanto sul piano dei motivi ed è connesso alla soddisfazione delle esigenze finanziarie della società, salvo che non rinvenga la sua fonte in un obbligo giuridico derivante da una deliberazione o dal contratto sociale».

Non diversamente, d'altra parte, si deve ritenere per il caso del regresso nei confronti degli altri soci che si titoli nell'avvenuto pagamento, da parte di uno di essi, di un debito della società; caso che pure occupa la fattispecie concreta. Ché tale pagamento, e la relativa azione di regresso, pianamente si collocano come vicende attinenti all'ordinario svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'ente. Le stesse non presentano perciò profili di peculiarità nei confronti delle altre, correnti relazioni intersoggettive che vengono a svolgersi in proposito; e come tali rimangono estranee al raggio di azione della prescrizione breve sancita dalla norma dell'art. 2949, comma 1, cod. civ.

4.- Anche il Quinto Motivo di ricorso va rigettato, in quanto inammissibile. Lo stesso si risolve, in realtà, nel richiedere un nuovo esame del merito, che risulta per contro precluso. Esame, del resto, svolto dalla sentenza della Corte di Appello con motivazione senz'altro plausibile, anche *per relationem* richiamandosi a quanto già rilevato in prime cure dal Tribunale di Cuneo.

D'altro canto, pure da rilevare è che le censure riportate dalla difesa di Elena Aimar nel contesto del ricorso, se possono apparire carenti

ATL



in punto di effettivo rispetto del principio di autosufficienza, sicuramente sono caratterizzate da un ampio tratto di genericità.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.

Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.


**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna Elena Aimar al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.200,00 (di cui € 200 per esborsi), oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 10 gennaio 2017.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente

